

Allegato "B" all'atto n. 71281/27711 di Repertorio-----

-----**Ente Morale Scuola Materna**-----

-----STATUTO-----

-----Art. 1-----

1. Su iniziativa di un comitato promotore, con il concorso finanziario di privati cittadini del Comune di Castano Primo, veniva fondato un Asilo di Carità per l'infanzia, autonomo, colla denominazione: Asilo Infantile di Castano Primo, che il 19 novembre 1894 si dava un proprio statuto divenendo Associazione Morale, con Decreto Reale emesso in data 30 giugno 1895.-----

2. L'Ente Morale Asilo Infantile di Castano Primo, assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge 17/07/1890 n. 6972 e succ. mod.-----

3. A seguito del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 venne ricompresa tra le II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni "in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa".-----

4. La natura giuridica di IPAB venne mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell'Associazione disposto con atto della Regione Lombardia n. 6393 del 05/03/1991 e contestualmente all'Associazione fu riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Libro I Titolo II del codice civile.-----

5. L'Associazione Morale Asilo Infantile di Castano Primo ha poi preso il nome di "Ente Morale Scuola Materna" e attualmente la stessa è iscritta presso il Registro regionale delle Persone Giuridiche private presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 380 dal 07/04/2001.-----

6. A seguito dell'applicazione del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione denominata "Ente Morale Scuola Materna" assume la denominazione di "Ente Morale Scuola Materna" - Ente del Terzo Settore", più semplicemente detta "Associazione".-----

-----**DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA-SCOPI-ATTIVITÀ**-----

-----Art. 2-----

1. L'Associazione **"Ente Morale Scuola Materna - Ente del Terzo Settore"** ha la natura giuridica di Associazione; è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché dal presente statuto.-----

2. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro.-----

3. L'Associazione ha sede legale e operativa, dalla sua fondazione, in Castano Primo, Via Diaz n. 10, e, dal 1975, una ulteriore sede operativa nel plesso di via Giolitti.-----

4. In entrambe le sedi sono attive scuole dell'infanzia che dal 2001 sono state riconosciute come "Scuole paritarie" dal Ministero della Pubblica Istruzione.-----

5. Primariamente l'Associazione ha lo scopo di gestire le Scuole dell'Infanzia, accogliendo bambini in età prescolare,

senza distinzione di sesso, provenienza ed estrazione sociale, provvedendo alla educazione religiosa cattolica, morale, intellettuale e fisica, e a tutte le altre attività a queste connesse, compatibilmente alla loro età. In secondo luogo l'associazione Ente Morale scuola materna amplia il proprio oggetto sociale nella gestione della scuola primaria, accogliendo bambini in età scolare, senza distinzione di sesso, provenienza ed estrazione sociale, provvedendo all'educazione religiosa cattolica, morale, intellettuale e fisica e a tutte le altre attività a queste connesse, compatibilmente alla loro età.-----

6. I bambini ammessi alla scuola dell'Infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare, fatte salve eventuali necessità e disabilità evidenziate dalle competenti autorità. I bambini ammessi alla scuola primaria non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, fatte salve eventuali necessità e disabilità evidenziate dalle competenti autorità, a ricevere l'istruzione secondaria.-----

7. Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza.-----

8. Nella scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.-----

9. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, l'associazione, esercita senza scopo di lucro le seguenti attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del d.lgs n. 117/2017:-----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);-----

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l).-----

10. L'Associazione potrà svolgere, ulteriori attività oltre a quelle indicate nel presente articolo, che l'attività di raccolta fondi, purché siano svolte con i criteri e limiti previsti dagli artt. 6 e 7, del d.lgs 117/2017.-----

-----**ASSOCIATI**-----

-----**Art. 3**-----

1. Possono aderire all'Associazione persone fisiche maggiorenni e giuridiche, comunque tutti coloro che, condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, presentando apposita domanda scritta al Consiglio di amministrazione, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo e versando la quota associativa annualmente

stabilita dal Consiglio di Amministrazione.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione vaglierà l'accettazione delle domande pervenute su criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e fondati sulla comprovata probità sociale di ciascun candidato.-----

3. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

4. Contro la mancata accettazione della qualità di associato da parte del Consiglio di Amministrazione è possibile fare ricorso all'assemblea degli associati che delibererà in via definitiva alla prima convocazione utile.-----

5. Il numero degli associati è illimitato.-----

-----**Art. 4**-----

1. Gli associati partecipano alla vita associativa prestando gratuitamente la propria opera, spontanea e volontaria, nell'espletamento dei compiti loro assegnati dall'Associazione.

2. La verifica della ricorrenza dei requisiti di cui al presente paragrafo, è rimessa al Consiglio di Amministrazione che ne darà annotazione nel libro degli associati.-----

-----**Art. 5**-----

1. Gli Associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, di svolgere il lavoro comunemente concordato, di partecipare alle Assemblee e di votare. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione) facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.-----

2. Le attività prestate in favore dell'Associazione da parte degli associati sono tutte a titolo gratuito, salvo rimborso spese documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.-----

3. Inoltre gli associati sono tenuti ad osservare i regolamenti interni, lo statuto, e tutte le delibere degli organi sociali e tenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, oltre che al pagamento della quota sociale, così come richiesta e nelle modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.-----

4. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.-----

6. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-----

7. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

-----**Art. 6**-----

1. La qualità di associato decade per:-----

a. morte;-----

b. per recesso;-----

c. per esclusione.-----

2. Ogni associato può recedere dall'Associazione a condizione di non aver assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.-----

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.-----

4. Perdono la qualità di associati per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazione delle norme statutarie e/o regolamenti interni nonché gli associati che non versano la quota associativa annuale entro il 30 aprile di ciascun anno.-----

5. Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 24 del Codice Civile.-----

-----**ORGANI ASSOCIATIVI E CARICHE ELETTIVE**-----

-----**Art. 7**-----

1. Sono organi dell'Associazione:-----

a. l'Assemblea degli Associati;-----

b. il Consiglio di Amministrazione;-----

c. il Presidente del Consiglio;-----

d. l'Organo di controllo.-----

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo un eventuale rimborso spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----**ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**-----

-----**Art. 8**-----

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.-----

2. Ciascun associato può farsi rappresentare con delega scritta rilasciata ad un altro associato.-----

3. Ogni associato può rappresentare al massimo altri tre associati.-----

4. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto

compatibile.-----

5. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.-----

6. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro il 31 maggio, oppure ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando venga richiesta da almeno un decimo degli associati per valido motivo.-----

7. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti gli associati, almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno previsto.-----

8. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve avvenire il giorno seguente alla prima, la sede della convocazione, l'Ordine del Giorno con i punti che saranno oggetto del dibattito, l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti.-----

9. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 (ventiquattro) ore prima al domicilio reale ed effettivo degli associati, in quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche tramite telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.-----

-----**Art. 9**-----

1. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e nel caso che anche questo fosse assente da una persona designata dall'assemblea stessa.-----

2. L'assemblea è da ritenersi validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.-----

-----**Art. 10**-----

1. Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee purché iscritti ufficialmente da almeno tre mesi. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli Associati sospesi per motivi disciplinari.-----

2. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione verificare il diritto di intervento all'Assemblea da parte degli Associati.-----

-----**Art. 11**-----

1. Gli amministratori non hanno voto nelle delibere che riguardano la loro responsabilità.-----

2. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.-----

-----**Art. 12**-----

1. L'assemblea può essere costituita in forma Ordinaria o Straordinaria.-----

2. L'assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:-----

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;-----
 - b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
 - c. approva il bilancio;-----
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
 - e. delibera sull'esclusione degli associati;-----
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;---
 - g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----
 - h. definisce il programma generale annuale delle attività sociali;-----
 - i. decide sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.-----
3. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.-----
4. Le votazioni riguardanti le persone e i diritti tutelati dalla legge 196/2003 (Privacy) saranno adottate con scrutinio segreto.-----

-----**Art. 13**-----

1. L'Assemblea Straordinaria delibera:-----
- a. sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio d'Amministrazione;-----
 - b. sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----
 - c. sullo scioglimento dell'Associazione;-----
 - d. sulla devoluzione del relativo patrimonio;-----
 - e. su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo degli associati.-----
2. Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----
4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina tra i presenti un Presidente dell'adunanza.-----

-----**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

-----**Art. 14**-----

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri nominati come segue:-----
- a. sei membri eletti dall'Assemblea degli associati, di cui uno scelto tra una rosa di tre indicati dalla Amministrazione Comunale, qualora sia in essere l'apposita Convenzione che regoli i rapporti tra L'Amministrazione Comunale e l'Associazione.-----
 - b. Il Parroco pro-tempore.-----

2. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Non possono essere nominati Consiglieri dell'ente coloro che rivestono cariche in seno al Consiglio Comunale, fatta eccezione per il consigliere di nomina del Comune.-----

3. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.-----

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.-----

-----**Art. 15**-----

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente, fra gli associati eletti dall'Assemblea, con la stessa durata in carica del Consiglio.-----

2. Con altra votazione si elegge, tra tutti i membri, il Vice Presidente vicario.-----

3. Tutti i membri del Consiglio, eletti dagli associati, durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.-----

-----**FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

-----**Art. 16**-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo, necessario per la realizzazione del programma di attività, che non sia riservato per Legge e per Statuto all'Assemblea degli Associati.-----

2. In via meramente indicativa e non esaustiva il Consiglio di Amministrazione è investito dei seguenti poteri:-----

a. sovrintende all'amministrazione dell'Associazione;-----

b. fa eseguire le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e prende in esame le proposte degli organi collegiali;

c. attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;-----

d. elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e provvede alle altre nomine di sua competenza;-----

e. revoca, per fondati motivi, l'incarico al Presidente ed al Vice Presidente;-----

f. propone all'Assemblea il programma annuale di attività;---

g. redige i bilanci preventivi e consuntivi;-----

h. autorizza il Presidente a nominare procuratori e legali per la tutela dell'Associazione indicandone potestà e limiti;-----

i. presenta annualmente all'Assemblea per approvazione: la

relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;---
j. assume e licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e al regolamento organico del personale, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;-----
k. delibera i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi Sociali, i regolamenti del personale e quelli inerenti al funzionamento della scuola;-----
l. riceve, accetta, respinge le adesioni di nuovi associati, esprimendo motivato parere;-----
m. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;-----
n. delibera le convenzioni con enti pubblici e privati;-----
o. delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;-----
p. delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;---
q. delibera l'alienazione di beni immobili, con il voto favorevole di almeno sei dei suoi componenti, previa delibera favorevole dell'assemblea ordinaria dei soci;-----
r. delibera l'importo delle rette di frequenza;-----
s. conferisce poteri di rappresentanza sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti e nelle forme di legge e indicati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.-----

-----ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

-----Art. 17-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.-----
2. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei Consiglieri, in quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche tramite telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.-----
3. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri.-----
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.-----
5. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o per decisioni che riguardano le persone o a discrezione del Presidente.-----
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.-----

7. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.-----

8. Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.-----

9. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti Consiglieri intervenuti alla riunione.

10. Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.-----

11. Il Consiglio di Amministrazione assicura in ogni caso l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 112/2017.-----

-----**DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI**-----

-----**Art. 18**-----

1. Gli amministratori eletti dall'assemblea, che senza giustificato motivo non intervengono per tre riunioni consecutive alle sedute, decadono dalla carica.-----

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.-----

3. In caso venisse a mancare, in modo irreversibile, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.-----

4. In caso venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio di amministrazione viene considerato decaduto.-----

-----**PRESIDENTE ASSOCIAZIONE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI**-----

-----**AMMINISTRAZIONE**-----

-----**Art. 19**-----

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Associazione e del Consiglio di Amministrazione ed ha l'uso della firma sociale.-----

2. Egli, inoltre, esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio; è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne relativa quietanza.-----

3. Il Presidente, inoltre, ha facoltà di nominare, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, consulenti, avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e/o amministrativa, in qualsiasi grado di giudizio.-----

4. In caso di sua assenza od impedimento, le sue mansioni verranno esercitate dal Vice Presidente vicario.-----

5. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione da convocare entro 30 (trenta) giorni.-----

6. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge 196/2003 (Privacy).-----

7. Sorveglia al corretto andamento dell'Associazione in tutti i suoi aspetti.-----

-----**Art. 20**-----

1. Il segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione

nel proprio seno o all'esterno, assiste alle adunanze degli associati e del Consiglio di Amministrazione del quale redige i verbali, sottoscrivendoli con il Presidente e con i Consiglieri intervenuti, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro degli Associati.-----

2. Egli cura altresì che le convocazioni alle assemblee vengano inviate in tempo utile.-----

3. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e opera secondo le sue direttive.-----

-----**Art. 21**-----

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea dell'Associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.-----

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.-----

3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.-----

4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.-----

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.-----

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

7. Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione

legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.-----

8. Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo, il Revisore è nominato dall'Assemblea degli Associati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.-----

9. Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.-----

10. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.----

11. Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.-----

-----PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO-----

-----Art. 22-----

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli stabili di via Diaz e di via Giolitti e può essere incrementato da lasciti e acquisizioni approvati dal Consiglio di Amministrazione.-----

2. Il patrimonio finanziario dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.-----

3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:-----

a. conferimenti successivi di altri enti e soggetti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;-----

b. beni mobili e immobili acquisiti a titolo di incremento del patrimonio;-----

c. lasciti, donazioni e contributi con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio;-----

d. fondi di riserva e da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.-----

4. Lasciti, donazioni ed eredità sono accettate dal Consiglio di amministrazione con beneficio d'inventario.-----

5. E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.-----

6. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

7. L'Associazione, se iscritta nel registro delle imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.-----

8. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1°

gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.-----

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.-----

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.-----

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.-----

9. Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento.-----

10. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione utilizzerà:-----

- a. le quote associative annue;-----
- b. le rette degli utenti dei servizi prestati dall'Associazione;-----
- c. i contributi di Enti pubblici e di privati;-----
- d. lasciti, donazioni ed eredità non destinati ad incremento del patrimonio;-----
- e. proventi di raccolte fondi;-----
- f. sopravvenienze attive non destinate ad incremento del patrimonio.-----

11. L'Associazione potrà effettuare attività di raccolta fondi nel rispetto dell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.-----

-----**Art. 23**-----

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. 117/2017.-----

-----PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI-----

-----Art. 24-----

1. L'Associazione si estingue, previa proposta del Consiglio di amministrazione e con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati come previsto dall'articolo 21, comma 3, del codice Civile, qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione, o si verificchino le altre ipotesi di cui all'articolo 27 del Codice Civile.-----

2. In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione.-----

3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.-----

4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori dell'Associazione.-----

-----Art. 25-----

Le riunioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale organo di controllo collegiale possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----

a) che sia consentito al Presidente della riunione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.-----

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE (L.T.)-----